

RELAZIONE

Proposta di legge: "Modifica art. 10 L.R. 28 dicembre 1993, n. 29 "Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i Servizi Radiotelevisivi"".

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Nell'applicazione della L.R. 28 dicembre 1993, n. 29 sono sorti problemi interpretativi in merito alle indennità e rimborsi spese dei Componenti il Comitato non residenti nella città di Bari.

Anche in vista dell'intenso lavoro di controllo sulle trasmissioni radiotelevisive cui i Componenti del Comitato saranno sottoposti nel periodo pre-elettorale previsto dalle vigenti leggi, si rende opportuna una chiara disciplina della materia.

In questo senso si propone la modifica dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della vigente L.R. 29/93, con una puntuale articolazione delle norme sul trattamento di indennità e rimborso spese, sempre nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.



ARTICOLO UNICO

L'art. 10 della Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 29 "Norme per il funzionamento del Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi" è sostituito dal seguente:

ART. 10
(Indennità e rimborso spese)

1. Il Presidente del Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi convoca le riunioni del Comitato e delle Sezioni di Lavoro costituite tra i Componenti del Comitato stesso. Per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni spetta ai membri del Comitato una indennità prevista nella seguente misura:

- a) L. 100.000 al Presidente;
- b) L. 85.000 ai Vice Presidenti;
- c) L. 70.000 a ciascun Componente.

2. Ai Componenti del Comitato residenti in località diversa da quella fissata per le riunioni spetta, inoltre, il rimborso delle spese di trasporto, o in caso di uso del mezzo proprio, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina super.

Nell'ipotesi in cui la durata della traferta sia superiore a sei ore, compete anche il rimborso della spesa documentata mediante fattura o ricevuta fiscale di un pasto nel limite di spesa di cui al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, art. 5-comma 5.

3. Ai Componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato diverse dalle riunioni del Comitato, si recano in località differente da quella di residenza, compete, oltre alla indennità di cui al comma 1 del presente articolo, anche il trattamento di missione previsto per i Consiglieri regionali.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VI Commissione

Consiliare il 6.3.95